



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Lecce, ordinanza 11.10.2016 - Est. De Pasquale

TAG: Mediazione, domanda nuova, riconvenzionale

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile

Il Giudice

Letti ed esaminati gli atti di causa;

- visto l'art. 5, comma 1 bis, del D.Lvo 28/2010, siccome modificato dal D.L. 69 del 2013, ai sensi del quale *“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.*

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la

presentazione della **domanda** di **mediazione**. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”;

- rilevato che la procedura di **mediazione** non è stata attivata per tutte le domande di parte ricorrente e per la **domanda riconvenzionale** di parte resistente;

P.Q.M.

assegna alla parte il termine di giorni 15 - decorrenti dalla data odierna - per la presentazione della **domanda** di **mediazione** e rinvia la causa all'udienza del 7 marzo 2017, prima fascia oraria.

Il Giudice

Dott. Italo Mirko De Pasquale.